

**Causa C-451/18**  
**(Rinvio pregiudiziale)**

**Data di deposito:**

10 luglio 2018

**Giudice del rinvio:**

Győri Fővárosi Ítéltábla

**Data della decisione di rinvio:**

19 giugno 2018

**Ricorrente:**

Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

**Resistente:**

DAF TRUCKS N. V.

---

**Győri ítéltábla****(omissis)**

La Győri Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Győr), nel procedimento relativo al ricorso per risarcimento danni instaurato dalla **TIBOR-TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (omissis) Tápszentmiklós (omissis), **ricorrente** (omissis) contro la **DAF TRUCKS N. V.** (omissis) Eindhoven (omissis) Paesi Bassi, **resistente**, adita dalla prima società con un appello contro l'ordinanza (omissis) pronunciata il 19 aprile 2018 dalla Győri Törvényszék (Corte di Győr), statuendo senza udienza, ha emesso la seguente

**ordinanza:**

Il giudice del rinvio instaura un procedimento di rinvio pregiudiziale, sottoponendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione:

Se si debba interpretare la norma sulla competenza speciale prevista all'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel

senso che il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» fonda la competenza dell'autorità giurisdizionale adita se:

- la parte che agisce in giudizio e che dichiara di aver subito un danno ha la propria sede o il centro dell'attività economica o dei suoi interessi patrimoniali in tale Stato membro;
- la parte che agisce in giudizio fonda la propria pretesa nei confronti di un'unica parte convenuta (un fabbricante di autocarri, avente la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione) su una violazione dichiarata in una decisione della Commissione europea in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE), consistente in accordi collusivi in merito alla fissazione dei prezzi e all'aumento di prezzi lordi nello Spazio economico europeo, decisione avente vari destinatari oltre alla convenuta;
- la parte che agisce in giudizio ha acquistato soltanto autocarri fabbricati da altre imprese coinvolte nel cartello;
- non risulta da alcuna informazione che una o più delle riunioni considerate restrittive della concorrenza abbia avuto luogo nello Stato dell'organo giurisdizionale adito;
- la parte che agisce in giudizio ha regolarmente acquistato gli autocarri – a suo giudizio a un prezzo falsato – nello Stato dell'autorità giurisdizionale adita e, a tal fine, ha stipulato contratti di leasing con trasmissione definitiva della proprietà con società operanti in tale medesimo Stato ma, stando alle sue dichiarazioni, la stessa negoziava direttamente con i concessionari dei veicoli e il concedente del leasing maggiorava il prezzo da essa stabilito con il proprio margine di utile e i costi del leasing, e la parte che agisce in giudizio acquisiva la proprietà degli autocarri con l'adempimento del contratto di leasing, al momento della cessazione di quest'ultimo.

[elemento processuale di diritto nazionale] [Or. pag. 2]

### M o t i v a z i o n e

- 1 La Commissione europea in data 19 luglio 2016 ha adottato, nel procedimento AT.39824, una decisione relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, in base al quale tre società, per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 20 settembre 2010, e altre 12 - tra cui la resistente - per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011, avevano partecipato ad un accordo collusivo e/o ne assumevano la responsabilità, in violazione dell'articolo 101 TFUE; è stata concessa un'immunità parziale a Volvo/Renault [tale decisione è stata notificata con il numero C(2016)4673]. Stando alla decisione della Commissione, i prodotti interessati dall'infrazione sono autocarri pesanti aventi un peso tra le 6 e le 16 tonnellate (autocarri di media stazza) o autocarri di oltre 16 tonnellate (mezzi pesanti), che si tratti di camion

rigidi o articolati. La violazione è consistita in accordi collusivi in merito alla fissazione di prezzi e agli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE), e riguardava altresì la tempistica e il trasferimento dei costi relativi all'introduzione di tecnologie in materia di emissioni nel caso dei mezzi di media stazza e dei mezzi pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Fino al 2004, alle discussioni sui prezzi, sul loro aumento e sull'introduzione delle nuove norme in materia di emissioni avevano partecipato direttamente le società controllanti dei destinatari. Quantomeno dall'agosto 2002, le discussioni si sono tenute per il tramite delle controllate tedesche, che, in diversa misura, informavano la propria sede centrale. Lo scambio si è svolto a livello bilaterale e multilaterale. Tali accordi collusivi includevano accordi o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo, al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l'introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6.

La Commissione ha inflitto alla resistente, in solido con la società PACCAR Inc., un'ammenda pari a EUR 752 679 000.

- 2 L'attività della ricorrente – costituita nel 1997 - consiste nel trasporto nazionale e internazionale di merci; la stessa utilizzava inizialmente solo veicoli di seconda mano ma, a partire dall'inizio degli anni 2000, ha gradualmente investito nell'acquisto di autocarri nuovi. In generale, sceglieva essa stessa tali veicoli presso concessionari aventi sede in Ungheria e le acquisizioni venivano finanziate da società di leasing registrate in Ungheria. A tale scopo, la ricorrente stipulava contratti di leasing con trasmissione definitiva della proprietà e la società finanziatrice aggiungeva al prezzo stabilito dalla ricorrente i costi del leasing e il proprio margine di utile. Di regola il diritto di proprietà sugli autocarri si trasmetteva alla ricorrente una volta perfezionato l'adempimento del contratto di leasing, con la sua cessazione.
- 3 Si deve rilevare che non era possibile approvvigionarsi direttamente, in qualità di utilizzatori finali, presso i costruttori e che, ad ogni modo, la ricorrente non ha acquistato neppure un autocarro fabbricato dalla resistente. L'ultima acquisizione di un autocarro da parte della ricorrente risale al 2008.
- 4 Oltre alla ricorrente, anche le società SPRINT 2004 Kft., S+I 2005 Kft. e T+A 2005 Kft., hanno effettuato acquisizioni nel corso dei periodi di cui trattasi; le stesse sono state assorbite dalla ricorrente il 4 aprile 2007, e di conseguenza, per quanto riguarda le pretese di tali società, la stessa agisce in qualità di successore giuridico.
- 5 La ricorrente ha chiesto all'autorità giurisdizionale di condannare la resistente al pagamento, a titolo di responsabilità extra contrattuale, degli importi di EUR 31 295 e di 38 033 440 fiorini olandesi (HUF), nonché degli interessi applicabili a tali importi a partire dal 1° luglio 2008 [**Or. pag. 3**] fino alla data del pagamento.

Il danno da essa subito risultava, a suo giudizio, dal fatto che, a causa degli accordi collusivi, aveva potuto acquistare gli autocarri solo a un prezzo distorto.

- 6 La ricorrente ha osservato che i giudici ungheresi erano competenti in base alla regola di competenza speciale prevista all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona (fisica o giuridica) domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Ha fatto valere che tale disposizione ha ad oggetto non solo il luogo dell'evento generatore del danno, ma anche quello in cui il danno è intervenuto e che il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (v. la sentenza pronunciata nella causa Zuid-Chemie BV, C-189/08, ECLI:EU:C:2009:475). Dal suo punto di vista, risulta applicabile per analogia alla presente controversia la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335) [in prosieguo: la «sentenza CDC»], secondo la quale, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un'azione volta al risarcimento del danno a motivo di un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, accertata dalla Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, ciascuna asserita vittima può scegliere di proporre la sua azione dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale. Del pari, la ricorrente ha sottolineato che i giudici ungheresi, da un punto di vista oggettivo, sono i più idonei ad accertare se i presupposti richiesti al fine di stabilire la responsabilità della resistente risultano soddisfatti. La ricorrente, considerato che l'infrazione si estende all'intero territorio del SEE, poteva ragionevolmente attendersi di essere convenuta dinanzi ad un organo giurisdizionale ungherese. La stessa ha altresì indicato di essere l'unica vittima degli effetti dannosi del cartello e che è nella sua contabilità che risultano registrati tutte le perdite, le spese e gli oneri attinenti agli oggetti dei contratti di leasing così come le immobilizzazioni materiali e che la stessa può essere pertanto considerata come direttamente pregiudicata.
- 7 La resistente ha chiesto in via principale l'archiviazione del procedimento in quanto, a suo avviso, nessun criterio pertinente giustifica la competenza dei giudici ungheresi. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le regole relative alle competenze speciali devono essere interpretate in modo restrittivo (C-168/02, Kronhofer, ECLI:EU:C:2004:364, punto 14). Durante il periodo preso in considerazione, le riunioni qualificate come restrittive della competenza hanno avuto luogo in Germania, e per questo motivo, in forza dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, sono competenti i giudici tedeschi. La resistente ha osservato che la ricorrente non è un acquirente diretto bensì indiretto e pertanto il danno che quest'ultima assume di aver subito può essere esclusivamente indiretto dal momento che non ha acquistato gli autocarri dalle società indicate nella decisione della Commissione come autori dell'infrazione. Invocando la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella

causa Universal Music International Holding, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449), la resistente ha sottolineato che un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell'attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro non fonda, in assenza di altri elementi di collegamento, la competenza degli organi giurisdizionali del luogo in cui è insorto il danno. Per fondare la competenza non è nemmeno sufficiente il luogo che costituisce il centro degli interessi patrimoniali. Se si ammettesse che qualsiasi acquirente indiretto possa convenire qualsivoglia fabbricante dinanzi agli organi giurisdizionali del proprio Stato membro, allora qualsiasi fabbricante potrebbe in linea di principio essere convenuto in qualsiasi Stato membro, il che darebbe adito alle pratiche di ricerca dell'organo giurisdizionale più favorevole (forum shopping) e sfocerebbe giustamente in un risultato contrario all'effetto voluto, vale a dire che una persona stabilita in uno Stato membro - fatte salve limitate eccezioni - possa essere citata in giudizio solo nel proprio Stato membro. Dal momento che la richiesta risarcitoria della ricorrente non deriva da contratti dalla stessa stipulati, la resistente rileva che non poteva ragionevolmente attendersi che la ricorrente instaurasse nel luogo del proprio domicilio un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti. Secondo la resistente, la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa CDC non è pertinente in quanto in quella causa [Or. pag. 4] esisteva una relazione contrattuale diretta tra le parti diversamente dalla situazione della presente controversia; inoltre, nella causa CDC non era possibile determinare il luogo in cui è stato posto in essere il comportamento lesivo, mentre nella presente controversia tale luogo è determinabile (Germania); infine, nella citata causa, la domanda è stata presentata contro vari convenuti, residenti in Stati membri diversi, laddove nella presente controversia è diretta contro un unico soggetto.

- 8 La resistente ha chiesto al giudice di primo grado di instaurare un procedimento di rinvio pregiudiziale. Ha motivato la propria domanda asserendo che non esiste alcuna sentenza di riferimento sul come interpretare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 qualora la ricorrente chieda un risarcimento per un comportamento contrario all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, posto in essere in un altro Stato membro (o in altri Stati membri), ma non abbia acquistato la merce che è stata oggetto di una restrizione della concorrenza direttamente dalle società incorse nella presunta infrazione, ma ha stipulato un contratto di leasing con l'acquirente diretto della merce.
- 9 Il giudice di primo grado ha disposto l'archiviazione del procedimento e respinto la domanda di rinvio pregiudiziale della resistente non essendo tenuto ad adire la Corte. Ha dichiarato fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla resistente. Lo stesso ha attribuito un'importanza decisiva all'essenziale argomento giuridico in forza del quale l'attuazione degli accordi collusivi doveva essere considerata l'elemento di collegamento fondamentale al fine di stabilire se un accordo conclusivo determina una perdita patrimoniale a motivo di un corrispettivo più elevato per i veicoli acquistati. A tale riguardo ha rilevato che il criterio di competenza speciale previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento

n. 1215/2012 è il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto e non il luogo in cui si è verificato il danno.

- 10 La ricorrente ha interposto appello contro la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e la revoca dell'archiviazione del procedimento.
- 11 La resistente ha chiesto che la sentenza fosse confermata.
- 12 Per quanto riguarda il procedimento di rinvio pregiudiziale entrambe le parti si rifanno in sostanza agli argomenti precedentemente formulati.
- 13 Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se il luogo in cui si è verificato il danno dedotto dalla ricorrente possa, nel caso concreto, fondare la competenza degli organi giurisdizionali ungheresi. La Corte ha avuto poche occasioni di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 quanto al danno causato da un violazione del diritto della concorrenza e il giudice del rinvio non è certo che il giudice della sede della ricorrente possa essere competente sulla base di un'applicazione in via analogica della sentenza CDC. Lo stesso sottolinea che vi sono varie differenze tra i fatti all'origine della sentenza CDC e quelli all'origine della presente causa e che è pertanto difficile asserire se la mancanza di un vincolo contrattuale tra le parti della presente controversia sia un aspetto rilevante. Inoltre, occorre precisare che l'avvocato generale Michal Bobek, nelle sue conclusioni presentate nella causa FlyLAL-Lithuanian Airlines, ha rinviato alle osservazioni scritte della Commissione, in cui quest'ultima, senza peraltro dire che la causa CDC era stata decisa in maniera errata, ha espresso seri dubbi riguardo al fatto che detta sentenza possa in pratica condurre all'affermazione di una regola generale sul forum actoris. L'avvocato generale ha osservato che anch'egli nutrive forti riserve su tale particolare aspetto della sentenza relativa alla causa CDC e che ben potrebbe la Corte essere chiamata in futuro a rivedere la questione (ECLI:EU:C:2018:136, paragrafi 74 e 75).
- 14 Il giudice del rinvio fa osservare che, a suo avviso, le consultazioni qualificate come restrittive della concorrenza non hanno avuto luogo in Ungheria ma che non sa con certezza se abbiano avuto luogo in un solo Stato membro o in più Stati membri. **[Or. pag. 5]**
- 15 In considerazione di quanto precedentemente menzionato, il giudice del rinvio ha instaurato un procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sottoponendo alla Corte di giustizia la questione formulata nel dispositivo della presente ordinanza, con le condizioni cumulative in essa contenute.
- 16 (omissis)
- 17 [elemento processuale di diritto nazionale]

Győr, 19 giugno 2018

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO